



***REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE
DELLE ENTRATE PROPRIE E DEI
RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE***

Approvato dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella seduta del 12.02.2022

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 in data 26.02.2022

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 Oggetto	4
Art. 2 Determinazione della misura dell'entrata.....	4
Art. 3 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	5
Art. 4 Funzionario responsabile.....	5
TITOLO II RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE.....	6
Art. 5 Criteri generali	6
Art. 6 Diritto all'informazione	6
Art. 7 Diritto di interpello	6
Art. 8 Notificazione degli atti	7
Art. 9 Dichiarazione tributaria.....	8
Art. 10 Attività di verifica e controllo	8
Art. 11 Accesso agli immobili.....	9
Art. 12 Tutela dell'affidamento e della buona fede.....	9
TITOLO III GESTIONE DELLE ENTRATE	9
CAPO I CRITERI GENERALI.....	9
Art. 13 Forme di gestione	9
CAPO II MODALITÀ DI PAGAMENTO	10
Art. 14 Versamento spontaneo	10
Art. 15 Avviso bonario e contraddittorio preventivo con il contribuente	11
Art. 16 Accertamento esecutivo patrimoniali	11
Art. 17 Accertamento esecutivo tributario	12
Art. 18 Riscossione coattiva e forzata delle entrate tributarie	12
Art. 19 Riscossione coattiva e forzata delle entrate non tributarie	13
Art. 20 Costi del procedimento di riscossione forzata mediante ingiunzione	13
Art. 21 Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione	13
Art. 22 Recupero stragiudiziale dei crediti	14
Art. 23 Dilazione e sospensione del pagamento	14
Art. 24 Cessione dei crediti	15
Art. 25 Compensazione e acollo	16
Art. 26 Transazione di crediti derivanti da entrate patrimoniali	16
Art. 27 Rimborsi	16
Art. 28 Discarico per crediti inesigibili	17
Art. 29 Procedimenti sanzionatori	17
CAPO III ACCERTAMENTO CON ADESIONE	17

Art. 30 Oggetto dell'adesione	17
Art. 31 Iniziativa diretta dell'ufficio comunale	18
Art. 32 Iniziativa del contribuente	18
Art. 33 Contraddittorio con il contribuente	19
Art. 34 Atto di adesione	19
Art. 35 Versamento dell'importo definito	19
Art. 36 Effetti della definizione	20
Art. 37 Riduzione delle sanzioni	20
CAPO IV TUTELA DELL'AMMINISTRAZIONE	20
Art. 38 Autotutela	20
Art. 39 Tutela giudiziaria	21
TITOLO VII RECLAMO E MEDIAZIONE	21
Art. 40 Diritto di reclamo e mediazione	21
Art. 41 Presentazione del reclamo	21
Art. 42 Effetti del reclamo	22
Art. 43 Competenza sul reclamo	22
Art. 44 Valutazione del reclamo	22
Art. 45 Perfezionamento e sanzioni	23
Art. 46 Mediazione e contenzioso tributario	23
CAPO V DISPOSIZIONI PARTICOLARI	25
Art. 47 Limiti di esenzione per versamenti e rimborso per le entrate tributarie	25
Art. 48 Interessi moratori	25
Art. 49 Norme finali	25

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in conformità al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., ed allo Statuto dell'ente, reca i principi afferenti l'accertamento e la riscossione di tutte le entrate proprie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nonché di favorire la collaborazione con il cittadino- contribuente.
2. Il regolamento costituisce attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i..
3. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono il riferimento per gli altri regolamenti dell'ente, che devono ad esso conformarsi per quanto concerne l'accertamento e la riscossione delle entrate proprie, fermo restando quanto stabilito dal regolamento comunale di contabilità per gli aspetti dallo stesso disciplinati. Eventuali deroghe ai criteri generali recati dal presente regolamento, previste in considerazione dei particolari aspetti connessi alla natura dell'entrata stessa, devono essere espressamente indicate dagli atti che la disciplinano.
4. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 2 Determinazione della misura dell'entrata

1. La determinazione delle aliquote, delle tariffe e di qualsiasi altra misura delle entrate proprie compete all'Ente secondo le modalità e nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge e dell'ordinamento locale della singola entrata quale risulta dal presente regolamento e da quello che, eventualmente, disciplina appositamente la medesima entrata.
2. La deliberazione di approvazione della misura di ciascuna entrata applicabile in ciascun anno, deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento. Nel caso in cui la deliberazione non sia adottata entro il predetto termine, è applicata la misura già in vigore nell'esercizio precedente, fatta salva ogni diversa disposizione di legge. Le determinazioni della misura delle entrate aventi natura tributaria non possono avere effetto retroattivo.
3. Per le entrate proprie aventi natura non tributaria, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi allo svolgimento del servizio od attività correlata alla medesima entrata, la misura di quest'ultima può essere adeguata nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento; l'incremento della misura applicata non ha effetto retroattivo. La rilevanza dell'incremento, non prevedibile al momento dell'adozione della deliberazione annuale di cui al precedente comma, dev'essere adeguatamente comprovata.
4. Nel caso in cui il termine per l'approvazione del bilancio risulti prorogato ad una data successiva all'inizio dell'esercizio di riferimento, le scadenze allo stesso anteriori, stabilite per provvedere al versamento di quanto dovuto dai contribuenti, sono differite alla fine del mese successivo al predetto termine. Ad esclusione di tale fattispecie, l'amministrazione non può prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data dell'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Le tariffe dei servizi pubblici sono determinate in misura tale da assicurare l'equilibrio economico- finanziario dell'investimento e della connessa gestione, secondo i criteri indicati dagli artt. 117 e 201, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..
6. Disposizioni, anche a carattere regolamentare, aventi natura interpretativa in materia di tributi locali, possono essere approvate soltanto in casi eccezionali, adeguatamente motivati

in tal senso e in relazione alla ragionevolezza dell'interpretazione adottata.

Art. 3 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Con i regolamenti specifici di ogni singola entrata è disciplinata l'applicazione di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni; l'eventuale determinazione annuale della loro misura è effettuata con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo.
2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti o delle deliberazioni di cui al comma 1, prevedano ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, ovvero loro misure più favorevoli per il contribuente, queste ultime sono applicate con decorrenza immediata, fatto salvo quanto stabilito dalla medesima disposizione di legge.
3. Le agevolazioni applicabili su istanza dei soggetti beneficiari sono direttamente computate dai medesimi soggetti in sede di autoliquidazione dell'importo dovuto, fatto salvo il potere, da parte degli uffici comunali competenti, di accertare l'eventuale non debenza dell'agevolazione e di irrogare le conseguenti sanzioni amministrative.
4. Nel caso in cui per la concessione dell'agevolazione, sia necessaria l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge. Tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti se richiesta successivamente dal Comune, pena l'esclusione dell'agevolazione.

Art. 4 Funzionario responsabile

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita:
 - a. **per ogni tributo** di competenza del Comune, ad un dipendente, specificatamente designato con deliberazione della Giunta Comunale, reputato idoneo sulla base della categoria ed esperienza professionale acquisite, capacità, attitudini, titolo di studio posseduti, ed in conformità a quanto disposto dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
 - b. **per le entrate non tributarie**, ai responsabili dei servizi ai quali le medesime entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione.

Di seguito individuato con "funzionario responsabile".

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni necessarie, in fatto ed in diritto, all'acquisizione dell'entrata, comprese la definizione, ed eventualmente l'implementazione, dell'organizzazione delle attività di verifica, accertamento e riscossione della medesima entrata.
3. Al funzionario responsabile, in particolare, competono i seguenti compiti:
 - sottoscrivere le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti, anche di irrogazione delle sanzioni, ed ogni altro atto gestionale che impegni il Comune verso l'esterno;
 - esprimere il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti
 - l'entrata della cui gestione è responsabile;
 - apporre il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, anche coattiva, delle entrate;
 - disporre i rimborsi;
 - provvedere a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui al successivo titolo III, capo III;
 - esercitare il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 32;
 - curare la gestione del contenzioso come disposto dall'art. 33;
 - gestire la procedura d'interpello di cui all'art. 7;
 - in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verificare e controllare periodicamente l'attività svolta dal gestore in relazione alla sua conformità alle condizioni e modalità stabilite nel disciplinare del servizio; nel caso in cui riscontri l'inosservanza di tali

condizioni e modalità dovrà procedere a quanto di competenza, dandone immediata comunicazione alla Giunta;

○ compiere ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti per la gestione dell'entrata.

4. Il Sindaco, di concerto con il Segretario Comunale, individua il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza od impedimento.

TITOLO II - RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

Art. 5 Criteri generali

1. I rapporti tra contribuente ed amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Nella gestione operativa delle entrate proprie i rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di semplificazione, trasparenza e pubblicità delle procedure e dei provvedimenti.
2. Non possono essere previsti adempimenti a carico del contribuente la cui scadenza risulti stabilita prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di efficacia della relativa deliberazione se non in casi eccezionali e, comunque, per fattispecie non prevedibili.
3. Al contribuente, se non diversamente disposto, non può essere richiesta la presentazione di documentazione già in possesso del Comune o di altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 6 Diritto all'informazione

1. I regolamenti ed i provvedimenti concernenti l'applicazione delle entrate proprie con particolare riferimento a quelli che determinano le misure delle stesse e le agevolazioni, riduzioni e facilitazioni applicabili, nonché i documenti necessari per adempiere all'obbligo contributivo sono resi pubblici attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, e diffusi con modalità idonee a renderli disponibili al più vasto numero di contribuenti.
2. Gli atti di cui al precedente comma sono rilasciati in copia o consegnati ai contribuenti che li richiedono con osservanza delle disposizioni contenute nell'apposito regolamento concernente il diritto di accesso agli atti amministrativi.
3. Gli atti rivolti al contribuente devono necessariamente indicare:
 - a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b. l'organo o l'ufficio presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili;
4. Gli atti destinati al contribuente sono motivati in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Art. 7 Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni d'incertezza sull'interpretazione di una disposizione normativa tributaria, può inoltrare al Comune istanza di interpello riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune

mediante consegna a mano o mediante spedizione a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, per via telematica attraverso PEC o altro mezzo idoneo a comprovarne la spedizione e ricezione.

3. Il funzionario responsabile provvede a rispondere entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza scritta, con atto da comunicare al richiedente mediante servizio postale, mediante PEC o altro mezzo idoneo a comprovarne la spedizione e ricezione.
4. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta può essere data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta.
5. La risposta, scritta e motivata, ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario del richiedente e soltanto per la questione oggetto dell'istanza di interpello.
6. Nel caso in cui la risposta scritta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al precedente comma, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione od il comportamento prospettato dal richiedente.
7. Qualsiasi atto, ivi compresi quelli a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta è nullo.
8. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune o che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 2.
9. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
10. Le risposte di cui al precedente comma 2 costituiscono elemento di riferimento per il trattamento di fattispecie identiche o, comunque, similari, da parte dell'amministrazione.
11. Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento del tributo, o nel caso in cui l'istanza di interpello sia formulata da un numero elevato di contribuenti ovvero un numero rilevante di istanze concerni la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile è tenuto a sottoporre la questione all'organo consiliare affinché quest'ultimo adotti indirizzi generali per l'applicazione della normativa in esame e la trattazione della fattispecie in esame. Tale deliberazione è pubblicata all'albo on-line, ed il suo contenuto è diffuso con modalità idonee a renderlo disponibile al più vasto numero di contribuenti.
12. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.
13. Non ricorrono le obiettive condizioni d'incertezza qualora l'amministrazione finanziaria dello Stato abbia compiutamente fornito la soluzione interpretativa di fattispecie corrispondenti a quella prospettata dal contribuente, mediante circolare, risoluzione, istruzione o nota, cui l'amministrazione finanziaria abbia dato pubblica diffusione.

Art. 8 Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale A.R., in plico sigillato, nonché con le altre modalità di notifica previste dalle disposizioni di legge applicabili, idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
2. Nel caso in cui il contribuente sia presente presso i locali del competente ufficio comunale, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto a mano del medesimo, da parte di persona addetta al medesimo ufficio.

Art. 9 Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo, o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione deve essere redatta su apposito modello previsto per legge o predisposto dal Comune. La dichiarazione è considerata valida, anche se non redatta sul modello prescritto, qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del contribuente e del soggetto dichiarante, per l'individuazione e la determinazione dell'oggetto imponibile, per la determinazione della data di decorrenza o di cessazione dell'obbligazione tributaria e per la determinazione dell'ammontare del tributo dovuto.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.
6. Per i tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto, prima di procedere all'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di somme risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della medesima dichiarazione, il contribuente deve essere invitato a mezzo del servizio postale, o con adeguati mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 10 Attività di verifica e controllo

1. Il funzionario responsabile è tenuto a verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva, di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici, stabiliti dalle disposizioni applicabili, attraverso: attività di riscontro dei dati e di controllo oggettivo sul territorio, improntate a criteri di legittimità ed efficacia. Il coordinamento delle attività e del personale impiegato compete al funzionario responsabile come individuato dal precedente art. 4, anche quando sia utilizzato personale funzionalmente e gerarchicamente dipendente da altri servizi.
2. Il funzionario responsabile provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente.
3. Nell'ambito delle attività di verifica e controllo il funzionario responsabile può invitare contribuenti ed utenti a fornire chiarimenti, risposte a questionari, ed a produrre atti e documenti a tali fini necessari.
4. La Giunta Comunale può individuare criteri selettivi per indirizzare le attività di verifica e controllo, liquidazione, accertamento per ciascuna entrata.
5. La Giunta comunale, in conformità alla contrattazione negoziale anche di livello decentrato,

può stabilire, l'attribuzione di compensi incentivanti ai dipendenti dei servizi competenti alla gestione delle entrate comunali, da definire sulla base dei risultati ottenuti con l'attività di verifica e controllo.

Art. 11 Accesso agli immobili

1. Nell'ambito dell'attività di verifica inerente le entrate tributarie, possono essere disposti controlli oggettivi dei dati afferenti gli immobili, da effettuarsi con le modalità applicative previste per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi di cui all'art. 73 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
2. L'accesso alle abitazioni può avere luogo nei soli giorni feriali. L'accesso nei locali nei quali si svolge un'attività economica deve essere effettuato durante il normale orario di lavoro. Per particolari esigenze del contribuente potranno essere concordati, con il funzionario responsabile, anche orari diversi da quelli stabiliti.
3. Nell'avviso di accesso di cui al secondo comma del citato art. 73, deve essere indicata la possibilità del contribuente di farsi assistere, durante il medesimo accesso, da un professionista abilitato alla difesa innanzi alle commissioni tributarie.
4. Il contribuente ha altresì diritto di essere informato delle ragioni che giustificano la verifica nonché dell'oggetto che la riguarda.
5. Nel verbale relativo alle operazioni di verifica deve darsi atto, su richiesta del contribuente, delle osservazioni e rilievi del contribuente o del professionista che l'assiste. Copia del verbale è consegnata al contribuente che dispone di 60 giorni per comunicare osservazioni e richieste sottoposte alla valutazione del responsabile del tributo. Eventuali atti e provvedimenti conseguenti alle verifiche effettuate, non possono essere emanati prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
6. Nel caso in cui l'accesso sia vietato da disposizioni di legge che tutelano l'immunità od il segreto militare, il responsabile del relativo organismo è tenuto a fornire apposita dichiarazione sostitutiva in merito ai dati oggetto della rilevazione.

Art. 12 Tutela dell'affidamento e della buona fede

1. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
2. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

TITOLO III GESTIONE DELLE ENTRATE

CAPO I CRITERI GENERALI

Art. 13 Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate è rivolta al conseguimento dei più alti livelli di efficienza, funzionalità, e collaborazione con i cittadini. L'amministrazione promuove la gestione unitaria delle diverse entrate proprie anche attraverso, ove possibile, l'individuazione di un unico soggetto gestore.

2. La gestione diretta è effettuata tenuto conto della struttura organizzativa del competente Servizio, avuto riguardo alle sue dotazioni in termini di risorse umane e strumentali. L'assunzione, o la riassunzione, in forma diretta della gestione di un'entrata è deliberata dal Consiglio comunale nel rispetto di quanto indicato dal successivo comma 4.
3. Le attività di supporto esterne alla struttura organizzativa dell'ente in caso di gestione diretta, possono essere affidate a cooperative di servizio o di produzione e lavoro il cui atto costitutivo contempli tra l'oggetto sociale espressamente dette attività.
4. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate proprie possono essere gestite, anche disgiuntamente, nelle seguenti forme, ove non si provveda in forma diretta: per l'accertamento delle entrate di natura tributaria, nelle forme associate con altri enti locali, previste dagli artt. 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:
 - d) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
 - e) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, come previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero siano già costituite alla data di entrata in vigore del D.M. 18 settembre 2000, n. 289;
 - f) affidamento ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.Lgs. n. 112/1999, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della medesima concessione;
 - g) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, ed al D.M. 18 settembre 2000, n. 289.
5. La scelta della forma di gestione dev'essere effettuata nel regolamento afferente ciascuna entrata; devono essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati alla forma di gestione prescelta.
6. Nel caso sia disposto l'affidamento della gestione secondo una delle forme indicate nelle lettere c), d), ed e) del precedente comma 3, il soggetto gestore deve essere individuato mediante lo svolgimento di procedure effettuate in conformità alla vigente disciplina intera di appalti pubblici.
7. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato, per una sola volta, ai sensi della normativa vigente, nel solo caso in cui ciò corrisponda all'interesse dell'ente, adeguatamente comprovato, e purché sia effettuato a condizioni economiche ed organizzative più favorevoli per l'amministrazione.

CAPO II MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 14 Versamento spontaneo

1. La determinazione delle modalità di pagamento degli importi dovuti da ciascun contribuente è improntata secondo il criterio di determinare il minor aggravio procedurale ed economico al contribuente.
2. La riscossione spontanea delle entrate proprie è effettuata secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei mezzi di pagamento e dei punti di incasso, e la sollecita trasmissione all'ente dei dati inerenti il versamento, nel rispetto del regolamento comunale di contabilità; nel caso di gestione della riscossione affidata a terzi, l'ente promuove la definizione di tali forme d'intesa con il medesimo soggetto.
3. Le somme dovute per le entrate proprie possono essere pagate mediante:
 - versamento diretto alla tesoreria comunale;

- versamento nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
 - disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari attivate tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale utilizzando anche appositi canali informatici;
 - presso gli sportelli del concessionario della riscossione, ovvero mediante le altre modalità con lo stesso previamente concordate od espressamente previste dalla legge per le entrate riscosse dal medesimo soggetto.
 - secondo altre modalità qualora espressamente consentite dalla normativa per gli enti locali.
4. Per gli importi versati con le modalità di cui alla lett. c) del precedente comma, il pagamento si considera effettuato nei termini stabiliti indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza.
 5. L'amministrazione adotta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento.
 6. I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamenti all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale a 0,49 (zero/49) euro per eccesso se superiore a detto importo.
 7. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali a 12,00 (dodici/00) euro per anno, fatti salvi i limiti inferiori specifici previsti dalle singole norme d'imposta per l'esecuzione dei versamenti nonché dei singoli regolamenti comunali.
 8. Per i tributi comunali calcolati su base giornaliera (Tari, canone unico patrimoniale di concessione temporanea,...) si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.
 9. Non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata per i crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 30,00 (trenta/00) euro, con riferimento ad ogni periodo di imposta.

Art. 15 Avviso bonario e contraddittorio preventivo con il contribuente

1. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile dell'entrata può sollecitare il pagamento dando al debitore un termine non inferiore ai 15 (quindici) giorni per ottemperare.
2. Il funzionario responsabile dell'entrata prima dell'emissione dell'atto di accertamento può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.

Art. 16 Accertamento esecutivo patrimoniali

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro il quinto anno a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo

stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 17 Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 18 Riscossione coattiva e forzata delle entrate tributarie

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2 D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, se la riscossione coattiva dei tributi è affidata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di cui all'art. 3 del D.L. n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 248/2005, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Qualora la riscossione forzata dei tributi sia invece svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi (ad eccezione dell'Agenzia delle Entrate-riscossione), la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
3. Il funzionario responsabile o il soggetto cui è stata affidata la riscossione delle entrate provvede alla firma dell'avviso di accertamento esecutivo ai sensi dell'art. 792 della legge 160/2019 e lo svolgimento delle altre attività necessarie per attivare e realizzare la procedura di riscossione forzata.
4. Il titolo esecutivo dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.

Art. 19 Riscossione coattiva e forzata delle entrate non tributarie

1. La riscossione forzata delle entrate comunali non aventi natura tributaria avviene, per entrate totalmente gestite dal Comune o affidate anche parzialmente a terzi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, con ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, a cura del responsabile del servizio interessato o dell'affidatario, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
2. Per le entrate con riscossione affidata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, la riscossione coattiva avviene, previa formazione di un apposito titolo esecutivo, con le procedure di cui al D.Lgs. n. 46/1999 e s.m.i., ferma restando, a seguito di convenzione con l'Agenzia delle entrate-Riscossione, la possibilità per l'Ente di procedere comunque in proprio alla riscossione coattiva di determinate partite, previa comunicazione formale all'Agenzia delle Entrate- Riscossione, che - in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile - potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.
4. Le attività di riscossione relative agli avvisi di accertamento relativi ai tributi e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dall'Ente o dai soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. 446/1997 e all'art. 1, comma 691, L. 147/2013, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono regolate dal disposto dell'art. 1, comma 792, L. 160/2019.

Art. 20 Costi del procedimento di riscossione forzata mediante ingiunzione

1. Nel caso di riscossione forzata a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al RD 639/1910:
 - a. sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione, nonché tutte le spese di procedura, sulla base degli importi stabiliti dal D.M. 21 novembre 2000 o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile;
 - b. le spese non rientranti nel D.M. 21 novembre 2000 sono approvate dalla Giunta comunale, in ragione della congruità e proporzionalità rispetto alla spesa effettivamente sostenuta dal Comune per lo svolgimento dell'attività di riscossione effettivamente adottata.
2. In ogni caso, l'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

Art. 21 Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
 - improcedibilità per limiti d'importo;
 - improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - limite di importo che comportano l'anti economicità della procedura.

2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'Ente procedente.

Art. 22 Recupero stragiudiziale dei crediti

1. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.
2. A tal fine, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente/utente moroso.

Art. 23 Dilazione e sospensione del pagamento

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. In caso di gravi calamità naturali o pandemie, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco.
3. Il Comune può autonomamente stabilire termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.
4. Su richiesta del contribuente/debitore, che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, esibendo le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati.
5. Il Funzionario responsabile del tributo/Responsabile dell'entrata patrimoniale concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:
 - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da euro 100,01 a euro 200,00 fino a due rate mensili
 - da euro 200,01 a euro 1.000,00 fino a otto rate mensili;
 - da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 fino a quindici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;
 - oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
7. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente, delle condizioni lavorative, nonché delle proprietà immobiliari, del debitore e dei componenti del nucleo familiare. (oppure dichiarazione ISEE eventualmente aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione).
8. Qualora l'importo dovuto sia superiore a € 15.000,00 la dilazione di pagamento può essere

concessa solo previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza fideiussoria che copra l'importo totale dovuto e avente scadenza tre mesi dopo la scadenza dell'ultima rata. La suddetta garanzia dovrà essere rilasciata o da istituti di credito o da imprese di assicurazione che esercitano il ramo cauzioni iscritte nell'elenco tenuto dall'I.S.V.A.P. e dovrà contenere tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione.

9. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora pari al tasso di interesse legale, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
10. L'importo della prima rata deve essere versato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
11. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
12. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
13. Il mancato pagamento di tre rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
14. Su richiesta del debitore/, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 3, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
15. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
16. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 3, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.

Art. 24 Cessione dei crediti

1. Dopo aver esperito le procedure ordinarie previste per il pagamento per i crediti liquidi ed esigibili aventi natura non tributaria, al fine di conseguire celermente l'incasso può essere proceduto alla loro cessione, a titolo definitivo, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità, abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge n. 140/ 1997. Il prezzo base di gara è determinato tenendo conto, fra l'altro, della natura dei crediti e delle loro effettive possibilità di realizzazione.
2. I crediti inesigibili o di difficile riscossione di cui al precedente comma, sono individuati su proposta del funzionario responsabile, previa verifica del responsabile del servizio finanziario, e su conforme parere dell'organo di revisione.
3. I crediti aventi natura tributaria – compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità – possono essere ceduti a titolo oneroso a soggetti terzi prescelti attraverso procedure di evidenza pubblica. I crediti oggetto della cessione sono individuati dal funzionario responsabile in base a criteri prestabiliti dalla Giunta comunale.

4. La cessione dei crediti di cui al precedente comma è effettuata a titolo definitivo in applicazione dell'art. 76 della legge 21 novembre 2000, n. 342. L'ente locale è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione, ma non risponde dell'eventuale insolvenza dei debitori.
5. La cessione dei crediti di cui al precedente comma 3 è effettuata secondo condizioni che tengano conto della natura dei medesimi crediti, e delle loro effettive possibilità di realizzazione.

Art. 25 Compensazione e accollo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ammessi gli istituti della compensazione e dell'accollo.
2. Ai fini di cui all'art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212 l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

Ai fini di cui al presente comma:

- a. la compensazione è ammessa qualora le somme a credito e a debito derivino dall'attività di accertamento dell'ufficio tributi, ovvero dal rimborso chiesto dal contribuente, anche se riferito ad annualità differenti, in capo al medesimo soggetto ed eventuali contitolari, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso;
 - b. la compensazione è disposta dal Responsabile del tributo con apposito provvedimento, previa comunicazione al contribuente, oppure su istanza di parte da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso;
 - c. è ammesso l'utilizzo del credito in compensazione anche per il pagamento di importi dovuti a seguito del provvedimento di accertamento notificato dall'Ente;
 - d. la compensazione non è ammessa per i debiti verso l'Ente in relazione ai quali sia già intervenuta l'iscrizione a ruolo per la procedura di riscossione coattiva svolta dal concessionario;
 - e. nel caso in cui l'importo del credito sia superiore all'importo a debito la differenza non può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ma dovrà essere rimborsata;
 - f. le somme per le quali è richiesta la compensazione non sono produttive di interessi;
 - g. la compensazione non è ammessa in autoliquidazione, ossia per iniziativa esclusiva del contribuente, ma deve essere disposta dall'Ufficio tributi con apposito provvedimento
 - h. non è consentita la compensazione per importi pari o inferiori a euro 12,00 annui.
3. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
 4. Il contribuente e l'accollante devono presentare una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a. generalità e codice fiscale del contribuente,
 - b. generalità e codice fiscale dell'accollante,
 - c. il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

Art. 26 Transazione di crediti derivanti da entrate patrimoniali

1. Il responsabile dell'entrata può, con apposito provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 189 e 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, circa le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 27 Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine stabilito da ciascuna legge d'imposta, determinato dalla data del pagamento ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o contenda

il diritto medesimo.

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Entro il termine di 180 gg dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso il funzionario responsabile dispone il rimborso o il diniego della medesima istanza.
4. Nei termini di prescrizione disposti dalle vigenti disposizioni di legge, il funzionario responsabile può disporre il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune competente a riscuotere l'entrata, la somma può essere allo stesso direttamente riversata.

Art. 28 Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio finanziario del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a 12,00 (dodici/00) euro, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Art. 29 Procedimenti sanzionatori

1. Responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate tributarie, e il Responsabile del servizio, se trattasi di entrate patrimoniali.
2. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni previste dai decreti legislativi nn. 471 / 472 / 473 / 1997 e s.m.i., nonché dalla normativa disciplinante ciascun singolo tributo e dai regolamenti comunali in materia.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

CAPO III ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 30 Oggetto dell'adesione

1. Al fine di migliorare il rapporto con i propri contribuenti e per prevenire od estinguere procedimenti contenziosi in atto in materia di tributi, il Comune si avvale, per la definizione consensuale degli atti di imposizione, dell'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi contenuti nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e s.m.i..
2. Nel caso di obbligazioni tributarie solidali, l'atto di rettifica o di accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei coobbligati purché quest'ultimo si impegni alla definizione dell'intera obbligazione tributaria. E' fatto salvo il diritto di ciascuno dei coobbligati di impugnare l'avviso di accertamento, in tal modo determinando l'automatica rinuncia all'istanza di adesione.
3. L'accertamento con adesione può essere applicato:
 - a. nel caso in cui la quantificazione dell'obbligazione tributaria o non tributaria risulti di incerta determinazione in relazione a fatti, dati od elementi oggettivi non dipendenti direttamente da atti od omissioni attribuibili al contribuente;
 - b. per le entrate tributarie, nei casi di mancato pagamento del tributo, omessa presentazione della denuncia, errori od omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, per i quali risultino scaduti i relativi termini per l'applicazione del

ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i..

4. La sussistenza dei fatti, dati od elementi oggettivi di cui alla lett. a) del precedente comma, è accertata dal funzionario responsabile e dallo stesso indicata nell'atto di adesione. Lo stesso funzionario procede alla determinazione del valore imponibile sulla base di un'apposita relazione allegata all'atto di adesione, definita d'intesa con l'ufficio funzionalmente competente per gli aspetti tecnici relativi alla natura dell'entrata di cui trattasi, ovvero con l'ufficio competente alla gestione del servizio per il quale è riscossa.
5. Per le fattispecie indicate alla lett. b) del precedente terzo comma, il tributo dovuto è determinato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili senza il beneficio di ulteriori agevolazioni o riduzioni, mentre il contraddittorio di cui all'art. 32 è limitato alla definizione della sanzione entro le misure indicate dal primo comma del successivo art. 36.
6. Per gli accertamenti avviati su iniziativa del contribuente sono applicabili, per entrambi le fattispecie di cui al precedente secondo comma, le riduzioni delle sanzioni nelle misure più favorevoli allo stesso soggetto previste dal secondo comma dell'art. 36.
7. L'accertamento con adesione non può essere applicato nei confronti del contribuente che, nel corso dei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli artt. 13, 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i., o in dipendenza di adesione all'accertamento.
8. Il procedimento di definizione si avvia per iniziativa diretta dell'ufficio comunale oppure per iniziativa del contribuente.

Art. 31 Iniziativa diretta dell'ufficio comunale

1. Al fine di potenziare l'attività di controllo, l'ufficio comunale, in presenza di situazioni che rendono opportuno l'instaurazione di contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire per definire l'accertamento con adesione.
2. L'ufficio comunale invia al contribuente a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzo ritenuto idoneo in base alla vigente normativa, un invito a comparire contenente:
 - a. l'oggetto dell'accertamento, ovvero la fattispecie fondante l'obbligazione tributaria o non tributaria;
 - b. il giorno ed il luogo fissati per la comparizione del contribuente innanzi al medesimo ufficio;
 - c. un'indicazione sintetica degli elementi in possesso dell'ufficio ai fini dell'accertamento.

L'invito a comparire ha carattere meramente informativo della possibilità di aderire. Il contribuente può accettarlo, rifiutarlo od anche non rispondere senza che ciò comporti l'irrogazione di alcuna sanzione.

3. L'iniziativa dell'ufficio è preclusa a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento o di liquidazione dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Art. 32 Iniziativa del contribuente

1. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza al Comune:
 - a. in caso di accessi, ispezioni o verifiche in corso o già terminate, purché non sussistano atti impositivi già notificati o dei quali, comunque, il contribuente ne ha avuto formale conoscenza. In tal caso il Comune invita il contribuente a presentarsi per la possibile definizione entro un termine non superiore a 90 giorni dall'invio dell'istanza, fatta salva la verifica delle condizioni di cui al precedente art. 20 per l'applicazione dell'istituto;
 - b. in presenza di atti impositivi notificati – o dei quali, comunque, il contribuente ne ha avuto formale conoscenza – per i quali risulti ancora possibile ricorrere presso la competente

commissione provinciale. In tal caso il Comune entro 15 giorni formula, anche telefonicamente o telematicamente, un invito a comparire per la possibile adesione al proprio atto, fatta salva la successiva verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 20 per l'applicazione dell'istituto.

2. L'avvio del procedimento da parte del contribuente avviene con la presentazione tramite raccomandata A.R. od altro mezzo idoneo in base alla vigente normativa, di un'apposita istanza in carta libera, in esemplare unico, indicante i dati identificativi ed il recapito, anche telefonico, dello stesso contribuente, nonché l'oggetto della possibile adesione.
3. L'iniziativa del contribuente è preclusa qualora il Comune abbia già invitato il medesimo contribuente a concordare per la fattispecie in questione, con esito negativo ovvero senza alcuna risposta entro 90 giorni dall'invio dell'avviso.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere sia i termini per l'impugnazione dell'atto impositivo, sia quelli inerenti il pagamento del tributo o dell'entrata extra-tributaria, per un periodo di 90 giorni dalla stessa data di presentazione.
5. L'impugnazione dell'atto impositivo comporta rinuncia all'istanza di definizione.

Art. 33 Contraddittorio con il contribuente

1. La definizione dell'accertamento con adesione avviene in sede di contraddittorio fra il contribuente o suo procuratore, ed il funzionario responsabile. Il contraddittorio verte sulla definizione di quanto oggetto dell'invito a comparire ovvero dell'istanza del contribuente. Per ogni incontro è redatto un verbale sintetico da cui risultano le motivazioni addotte e la documentazione prodotta dal contribuente.
2. In via preliminare il funzionario responsabile procede, ove già non provveduto, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 24 per l'applicazione dell'istituto dei cui esiti ne informa prontamente la controparte, sospendendo eventualmente la procedura in caso di esito negativo.
3. La definizione del valore imponibile per le fattispecie di cui alla lett. a) del terzo comma dell'art. 24, è subordinata alla preventiva acquisizione della relazione prevista dal comma 4 dello stesso articolo.

Art. 34 Atto di adesione

1. Nel caso in cui il contribuente ed il Comune pervengano ad un accordo su quanto oggetto del contraddittorio è redatto, a cura del funzionario responsabile, un apposito atto di adesione in duplice esemplare, sottoscritto da entrambe le parti.
2. L'atto di adesione deve contenere:
 - a. l'indicazione degli elementi e della motivazione sulle quali si fonda, ed in particolare la dimostrata sussistenza delle condizioni per la sua applicazione di cui al precedente art. 24, nonché l'importo dichiarato dal contribuente, proposto dal Comune in base alla relazione di cui al comma successivo ove acquisita, e definito in contraddittorio;
 - b. la liquidazione del tributo o dell'entrata non tributaria dovuta, con i relativi interessi e lesanzioni applicate;
 - c. i termini e le modalità per effettuare i versamenti previsti.
3. Per le fattispecie di cui alla lett. a) del terzo comma del precedente art.24, all'atto di adesione è allegata la relazione di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Art. 35 Versamento dell'importo definito

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo precedente, direttamente alla tesoreria dell'ente, tramite il concessionario del servizio di riscossione o nelle altre forme

indicate dal Comune nell'atto di adesione.

2. L'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento di quanto definito entro il termine di cui sopra. Entro dieci giorni dalla data di versamento il contribuente è tenuto a trasmettere all'ufficio comunale la quietanza dell'avvenuto pagamento. A seguito della presentazione della suddetta quietanza l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di adesione.
3. Nel caso di mancato pagamento entro il termine stabilito l'accordo si considera inesistente. Il contribuente potrà presentare ricorso avverso l'atto impositivo qualora non sia decorso il termine previsto dalla legge.

Art. 36 Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto oggetto del procedimento di accertamento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
2. È ammessa l'ulteriore attività accertatrice nel solo caso in cui il Comune venga a conoscenza di nuovi e sconosciuti elementi afferenti l'oggetto dell'adesione, oggettivamente non conoscibili alla data di sottoscrizione dell'atto di cui all'art. 28, che comportano l'accertamento di un maggior imponibile superiore ad un quinto dell'importo già definito.

Art. 37 Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni concernenti l'oggetto dell'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, ad eccezione di quelle di cui al comma successivo.
2. Al fine di incentivare gli adempimenti tardivi dei contribuenti le sanzioni applicabili alle fattispecie di cui all'art. 24, terzo comma, lett. b), per le quali risultino scaduti i relativi termini per l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e s.m.i. in caso di avvio del procedimento di cui al presente regolamento su istanza del medesimo contribuente, possono essere ulteriormente ridotte fino alle misure indicate nello stesso art. 13.

CAPO IV TUTELA DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 38 Autotutela

1. I provvedimenti concernenti le entrate proprie dei quali sia riscontrata l'illegittimità od erroneità, totale o parziale, possono essere annullati in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, dal funzionario responsabile nell'esercizio del potere di autotutela, anche senza istanza di parte. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi di:
 - a. errore di persona o di soggetto passivo;
 - b. evidente errore logico o di calcolo;
 - c. errore sul presupposto dell'imposta;
 - d. doppia imposizione per la medesima fattispecie impositiva;
 - e. mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione.
2. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, può altresì procedere:
 - alla rettifica di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza

dell'amministrazione, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni che hanno dato luogo all'emanazione del medesimo atto;

- alla sospensione degli effetti dei provvedimenti che appaiono manifestamente illegittimi od infondati.

3. Non è consentito l'annullamento o la rettifica d'ufficio per motivi per i quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune. L'annullamento del provvedimento in pendenza di giudizio è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia, del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ed in relazione all'ammontare dell'importo contestato posto a confronto con quello delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Nel caso in cui emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile può annullare, in tutto o per la sola parte contestata, il provvedimento nell'esercizio del potere di autotutela, dandone comunicazione al contribuente, al Sindaco per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

Art. 39 Tutela giudiziaria

1. Per la difesa in giudizio delle proprie ragioni relative a controversie inerenti la gestione delle entrate proprie, l'ente si avvale del funzionario responsabile e, in aggiunta od in via sostitutiva, di uno o più professionisti all'uopo incaricati a seconda delle fattispecie ed in rapporto al grado di giudizio. La predisposizione dell'atto di conferimento dell'incarico, la preparazione e trasmissione del fascicolo relativo alla causa, competono al funzionario responsabile dell'entrata. Il funzionario responsabile è comunque tenuto a seguire tutte le fasi del procedimento contenzioso, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
2. Nel caso di gestione affidata a soggetti esterni di cui al precedente art. 13, c. 3, anche la tutela giudiziaria è seguita dal medesimo soggetto gestore.
3. Per l'attività contenziosa di cui al primo comma spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio per ogni grado della controversia e proporre appello. In caso di assenza impedimento del Sindaco, lo stesso può delegare un funzionario a sostituirlo per la partecipazione alle udienze, presso l'organo adito, in rappresentanza dell'ente. In tal caso detto funzionario può promuovere o accedere, qualora ciò rientri nelle attribuzioni delegate, alla conciliazione giudiziale in conformità all'art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Titolo VII RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 40 Diritto di reclamo e mediazione

1. Ai sensi dell'art. 17 bis del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il diritto di reclamo e mediazione si applica alle controversie instaurate sugli atti tributari emessi dal Comune nel limite stabilito dal D.lgs. 546/1992. Il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, del D.lgs. 546/1992, vale a dire commisurato all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Art. 41 Presentazione del reclamo

1. L'istanza di reclamo può essere presentata avverso l'avviso di accertamento del tributo ai sensi all'articolo 17-bis e seguenti del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero avverso ogni

altro atto per cui la legge preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle Commissioni tributarie. Possono essere oggetto di mediazione anche le controversie relative al silenzio rifiuto alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori (art. 21, c. 2, D.lgs. n. 546/1992).

2. L'istanza di reclamo deve essere perfezionata sulla base di quanto previsto dall'articolo 18 e seguenti del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. In ogni caso, requisiti minimi sono considerati:
 - a. i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici del ricorrente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
 - b. la circostanziata e specifica descrizione dell'atto impugnato e dei motivi del reclamo;
 - c. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
3. Il reclamo può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa e deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Art. 42 Effetti del reclamo

1. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 (novanta) giorni dalla data di notifica, termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
2. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di 90 (novanta) giorni come sopra indicato, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 17 bis del D.lgs. 546/1992.

Art. 43 Competenza sul reclamo

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è il funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto. Gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 17 bis del D.lgs. 546/1992 devono indicare:
 - a. il nominativo della persona che ha curato l'istruttoria;
 - b. le informazioni necessarie per poter ricorrere al reclamo e mediazione indicando tempi e modalità di esercizio del medesimo.
2. La figura competente alla valutazione del reclamo e mediazione è individuata dalla Giunta comunale all'interno della dotazione organica dell'ente tra le figure che assicurino terzietà di giudizio rispetto al responsabile del procedimento e competenza in materia.

Art. 44 Valutazione del reclamo

1. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla presentazione del ricorso, il Comune adotta e trasmette il provvedimento nel quale indica l'esito del procedimento. Se non si intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, il Comune formula una propria proposta con riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
2. Il procedimento può concludersi con:
 - a. l'accoglimento totale del reclamo;
 - b. la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante l'adozione di un accordo;
 - c. il rigetto del reclamo e le ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio;
 - d. il rigetto del reclamo e della proposta di mediazione del contribuente nonché le

ragioni della mancata proposta di mediazione da parte dell'ufficio.

3. Gli atti emessi in esito al procedimento amministrativo di mediazione sono di norma portati a conoscenza del contribuente mediante PEC ovvero nella forma della notificazione prevista per gli atti tributari dalla normativa vigente.

Art. 45 Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del D.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.
4. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute, con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Art. 46 Mediazione e contenzioso tributario

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 3 D.Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 3*bis* D.L. 31 marzo 2005 n. 44, convertito in L. 31 maggio 2005 n. 88, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio.
2. Il Sindaco può delegare alla rappresentanza dell'Ente nel procedimento giudiziario il Funzionario Responsabile o suo sostituto.
3. Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) D.Lgs. 446/1997, la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune, spetta al Concessionario stesso, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell'organo competente del Comune.
4. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.
5. Ai fini della liquidazione delle spese di lite, il rappresentante dell'Ente, all'atto della costituzione in giudizio ovvero ad esito della discussione in pubblica udienza, produce nota spese redatta sulla base delle disposizioni dettate dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, relativo alla liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto.
6. Negli atti di costituzione in giudizio, l'ufficio provvede ad indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune, per garantire la regolare esecuzione delle comunicazioni e delle notifiche in via telematica da parte della segreteria della Commissione tributaria e della controparte.
7. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.
8. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 17*bis* D.Lgs. 546/1992, in caso di presentazione di ricorso contenente reclamo/istanza di mediazione nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l'esame del reclamo e della proposta di mediazione è effettuata da un soggetto o da una struttura individuata con apposita delibera di Giunta

Comunale.

9. La Giunta può nominare come mediatore del Comune anche un soggetto esterno all'Amministrazione, a condizione che sia dotato di specifiche competenze in materia tributaria e che la gestione del procedimento di mediazione non comporti costi per il Comune e per il contribuente che ha proposto il reclamo.
10. A seguito della presentazione di un reclamo nei confronti di avvisi di accertamento o di altri atti impositivi emessi dal Comune, l'Ufficio Tributi provvede – mediante formale avviso notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal contribuente nello stesso atto, ovvero, in caso di mancata indicazione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno – alla convocazione del contribuente nel termine di trenta giorni dalla notifica del reclamo stesso, per rendere possibile il regolare e tempestivo svolgimento della procedura di mediazione, che deve concludersi nel termine di novanta giorni dalla data di notifica del reclamo da parte del contribuente, secondo le disposizioni normative vigenti.
11. L'istruttoria relativa al reclamo proposto dal contribuente è curata dallo stesso Ufficio Tributi del Comune, che trasmette apposita relazione al mediatore nominato dal Sindaco in termini tali da rendere possibile, sin dalla prima convocazione del contribuente, la definizione della controversia.
12. Il mediatore, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta, avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
13. In ogni caso, qualora il contribuente abbia formulato una proposta conciliativa, che l'Ufficio o il mediatore ritengano di non poter accettare, il provvedimento di diniego deve essere espresso e deve contenere l'indicazione del giustificato motivo che ha determinato l'impossibilità o l'inopportunità di accettare la proposta formulata dal contribuente, a cui dovrà il diniego dovrà essere formalmente notificato.
14. Il procedimento di mediazione deve sempre concludersi con un provvedimento espresso, sia esso di diniego del reclamo formulato dal contribuente, ovvero di accoglimento totale o parziale del reclamo, che dovrà essere formalmente notificato al contribuente.
15. In caso di accoglimento totale del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dell'intervenuto annullamento dell'atto impositivo oggetto del reclamo, senza possibilità di addebito di spese nei confronti del Comune, essendo intervenuto l'annullamento nell'ambito di una procedura amministrativa.
16. In caso di accoglimento parziale del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dei termini in cui l'atto impositivo deve intendersi modificato e sostituito dal verbale di definizione della procedura di reclamo, senza necessità di procedere all'annullamento dell'atto reclamato ed all'emissione di un nuovo atto impositivo. Il verbale di parziale accoglimento deve contenere l'indicazione delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà procedere con la proposizione del relativo ricorso, ove non ritenga soddisfacente il provvedimento di parziale rettifica adottato ad esito della mediazione.
17. In caso di rigetto del reclamo, il provvedimento contiene l'indicazione espressa dell'intervenuta conferma dell'atto impositivo e delle modalità e dei termini in cui il contribuente potrà eventualmente procedere con la proposizione del relativo ricorso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
18. Anche nell'ipotesi in cui oggetto di reclamo siano degli avvisi di accertamento a contenuto obbligato, in relazione ai quali non sia possibile ridefinire la maggiore imposta accertata o la sanzione irrogata, ovvero nell'ipotesi in cui le contestazioni sollevate nel reclamo abbiano natura esclusivamente formale, che il mediatore non ritenga di accogliere, dovrà in ogni caso essere redatto un processo verbale negativo che dovrà essere formalmente notificato al

contribuente.

19. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute, ovvero della prima rata, in caso di richiesta di rateizzazione.
20. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona invece con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
21. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge, con riferimento alle sole sanzioni per violazioni dichiarative. La sanzione per omesso/tardivo/parziale pagamento non è quindi mai riducibile in sede di reclamo.
22. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni per l'esperimento della procedura.
23. In caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi tributari previsti dal presente regolamento, calcolati su base giornaliera in aggiornamento rispetto a quelli calcolati nell'atto impositivo e sino all'effettivo versamento.

CAPO V DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 47 Limiti di esenzione per versamenti e rimborso per le entrate tributarie

1. Per i casi in cui il pagamento di una entrata tributaria deve avvenire a seguito di denuncia del contribuente con iscrizione a ruolo ordinario o con versamento diretto da parte del contribuente i limiti di esenzione sono fissati dai regolamenti di ogni singolo tributo.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo l'ufficio comunale non dà luogo ai relativi adempimenti, non procedendo alla notificazione di avvisi di accertamento, alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 48 Interessi moratori

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Art. 49 Norme finali

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, **entra in vigore il 1 gennaio 2022** con conseguente abrogazione di tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di tributi locali.